

SERVIZIO MILITARE:

COSÌ NON CI PIACE

dal Coordinamento Precari di Venezia, 7/4/2004

Non condividiamo la scelta operata dalla Moratti, nel DL sulle GP, per la valutazione del servizio militare (SM).

In particolare: la scelta della riduzione da 12 a 6 punti annui, che condividiamo, indica chiaramente la non equiparabilità del SM ad un servizio d'insegnamento; sarebbe già sufficiente l'impossibilità della differenziazione tra quello che sarebbe potuto essere un servizio in una scuola statale-paritaria e quello in una parificata a chiarire l'irrealizzabilità dell'equiparazione. Inoltre non si comprende a quale tipologia di servizio si voglia assimilare il SM; infatti l'unico di ugual valore rintracciabile nella tabella è quello "parificato". Se ne deduce quindi (dato che il SM prestato in costanza d'impiego viene già riconosciuto a pieno titolo) che i 6 punti annui debbano avere un significato "compensatorio" del periodo comunque impegnato al servizio (obbligatorio) dello Stato. Periodo, tra l'altro, che una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (1453/04) vuole sia riconosciuto come "anno unitario di servizio" e non frazionabile su anni scolastici diversi coincidenti con il SM. Tale servizio pertanto deve risultare valutabile in modo indipendente dal momento dello svolgimento e quindi svincolato dal possesso o meno del titolo di studio d'accesso.

Per questi motivi: riteniamo ambigua e labile la decisione fissata dal DL (e ci risiamo, Moratti!); riteniamo illogico inserire la valutazione del SM tra i titoli di "servizio di insegnamento" (*lettera B*); riteniamo corretto invece inserirla alla lettera "*C*) *Altri titoli, servizio militare e assimilati*" e nella quantità di **6 punti per anno di SM prestato**; riteniamo parimenti corretto non fare differenze tra il SM svolto prima o dopo della laurea, assegnando comunque i 6 punti annui.

PROPONIAMO INOLTRE che il punto C.1 della Tabella venga così modificato:

C.1) Ai titoli elencati dal punto C.2 al punto C.6 non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 21 (o 18) punti. Ai titoli elencati dal punto C.7 al punto C.11 non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 9 (o 12) punti.

(Nota: la valutazione del servizio militare è da inserire nel blocco C.7-C.11).

ALTRO PASSO MANCANTE IN TABELLA è quello al punto B.3 laddove alla lettera *b-bis* dovrebbe specificare il limite **massimo di 6 mesi/anno** cumulabili tra i servizi di cui ai punti B.1 e B.2 (statale-paritaria + parificata), che altrimenti consentirebbe una super-valutazione (es. 3 mesi di statale + 6 mesi di legalmente riconosciuta = 12 punti; 9 mesi di statale = 12 punti).